

N. R.G. 2353/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA "CARTOLARE"

Nella causa R.G. n. 2353/2016

tra

[REDACTED] in proprio e quale **AMM.TORE DI SOSTEGNO** (oggi erede) DI
[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

AZIENDA U.S.L DELLA ROMAGNA
[REDACTED]

TERZO CHIAMATO

[REDACTED]

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Enzo Chiarini

Il giorno 18.03.2021 ad ore 9,00;

dato atto che è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante scambio di note scritte;

osservato che [REDACTED] sebbene citata con atto regolarmente notificato non si è mai costituita e va quindi dichiarata contumace;

letti gli atti di causa e le memorie depositate dalle parti entro il termine assegnato,

preso atto delle richieste e delle conclusioni ivi formulate;

pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.



Sentenza n. 331/2021 pubbl. il 18/03/2021

RG n. 2353/2016

Repert. n. 676/2021 del 19/03/2021

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.

Verbale chiuso ad ore 17,00.

Forlì, 18 marzo 2021

Il Giudice Onorario
dott. Enzo Chiarini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Enzo Chiarini ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2353/2016** promossa da:

[redacted] **in proprio e quale AMM.TORE DI SOSTEGNO (oggi**
erede) [redacted] con il patrocinio
dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore [redacted]

ATTORE/I

contro

[redacted] con il patrocinio
dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
– Cesena presso il difensore [redacted]

CONVENUTO/I

AZIENDA U.S.L DELLA ROMAGNA (C.F. 02483810392) rappresentato e difeso
dall'avv. **GAMBERINI ALBERTO**, elettivamente domiciliato in Via Baccarini 60 -
48100 Ravenna presso il difensore avv. **GAMBERINI ALBERTO**

[redacted] contumace



altresì annullabile per errore e/o vizio del consenso e/o violenza morale in quanto l'odierno Opponente ... ha maturato la propria determinazione all'impegno muovendo dal falso presupposto, ingenerato ad hoc da parte della struttura ospitante ... che il pagamento di quell'importo fosse obbligatorio e condizione necessaria per il ricovero e l'accettazione della madre”.

2. Si è costituita parte convenuta opposta, eccependo e rappresentando in sintesi: i) la nullità, inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione perché [REDACTED] e la madre sono in conflitto di interessi in quanto, tra l'altro, il primo chiede la dichiarazione di nullità della garanzia da lui prestata a favore della seconda, e quindi non possono essere rappresentati dallo stesso difensore; ii) la nullità e inammissibilità dell'opposizione anche perché proposta senza l'autorizzazione del g.t.; iii) che stante la dichiarazione di debito e promessa di pagamento rilasciata da [REDACTED] il rapporto fondamentale si presume sussistente sino a prova contraria; iv) che non è vero che le condizioni della sig.ra [REDACTED] siano tali da non poter distinguere tra spese per la cura e spese per l'assistenza; v) che l'impegno di pagamento è pienamente rispettoso della normativa e quindi non è nullo, né [REDACTED] è stato oggetto di violenza al fine della sua sottoscrizione.

La fondazione ha inoltre chiesto e ottenuto la chiamata in causa dell'Ausl della Romagna e dell'Unione dei Comuni della valle del Savio.

L'Unione dei Comuni, pur chiamata in causa con atto regolarmente notificato non si costituita ed è stata dichiarata contumace.



Si è invece costituita l'Ausl della Romagna, in sintesi: i) associandosi *“all'eccezione formulata da parte convenuta relativa alla nullità/inammissibilità/improcedibilità della citazione in opposizione proposta dal sig. ██████████ personalmente e in qualità di, al tempo della citazione, amministratore di sostegno legale rappresentante della sig.ra Leoni, con il rilascio di un unico mandato al medesimo Difensore”*; ii) rappresentando che nella fase di lungodegenza non compete all'Ausl farsi carico delle spese assistenziali, ciò competendo semmai al comune previa prova dell'indigenza dell'assistito; iii) osservando che il riconoscimento di debito operato da ██████████ determina che sia lui a dover provare l'inesistenza del rapporto sottostante.

E' infine intervenuta la ██████████ i) associandosi all'eccezione di nullità, inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione formulata dalla fondazione; ii) rappresentando che la sentenza 4558/12 della Corte di Cassazione citata da parte opponente riguarda il quadro normativo anteriore a quello attuale; iii) rappresentando che il d.p.c.m. 29.11.01 in caso di lungodegenza per condizioni quali quella della sig.ra ██████████ pone le spese a carico dell'assistito per il 50%.

3.1. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

3.2. Va confermata l'ordinanza istruttoria del 30.10.18 per i motivi ivi indicati, che si condividono pienamente e da aversi qui per ripetuti.

4.1. La ██████████ ha eccepito la tardiva riassunzione del giudizio da



parte di [REDACTED] in seguito al decesso della sig.ra [REDACTED].

Afferma la regione che, poiché l'interruzione del processo è automatica e si verifica nel momento in cui il decesso della parte venga dichiarato in udienza dal difensore, a prescindere dal momento in cui il giudice la dichiari, la riassunzione sarebbe tardiva.

Il decesso infatti è stato dichiarato dal difensore della sig.ra [REDACTED] all'udienza del 31.7.20 e pertanto, sebbene il processo sia stato dichiarato interrotto solo all'udienza del 26.10.20, l'interruzione si sarebbe verificata automaticamente già il 31.7.20.

Lo scrivente osserva al riguardo quanto segue.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 9900/2007 ha affermato: *“La dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo; tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva (nella specie, la fusione per incorporazione) risulti semplicemente comunicata (attraverso il deposito dell'atto di fusione), con contestuale precisazione delle conclusioni, che rivela una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione e rende incomprensibili le ragioni della comunicazione”*.

Orbene, nello specifico, il difensore della sig.ra [REDACTED] all'udienza del 31.7.20 ha comunicato il decesso della propria assistita, ma ha anche chiesto rinvio della causa ad altra udienza per valutare proposta della [REDACTED] così dimostrando che non vi fosse la volontà di provocare l'interruzione del processo.



Volontà invece manifestata all'udienza del 26.10.20, in riguardo della quale però la tempestività della riassunzione non è in discussione (comunque è avvenuta con atto depositato in data 19.1.21 - quindi entro i termini di legge - e poi notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alle altre parti).

L'eccezione va pertanto rigettata.

4.2. La [REDACTED] ha eccepito la nullità, inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione perché [REDACTED] e la madre sono in conflitto di interessi in quanto, tra l'altro, il primo chiede la dichiarazione di nullità della garanzia da lui prestata a favore della seconda, con la conseguenza che non possono essere rappresentati dallo stesso difensore e la procura a lui conferita è nulla.

Ritiene lo scrivente che il conflitto di interessi in effetti sussista, poiché era indubbio l'interesse della sig.ra [REDACTED] a mantenere la garanzia del figlio per l'eventualità – peraltro verificatasi – di proprio inadempimento all'obbligo di pagare la retta, al fine di conservare il posto nella struttura di ospitalità.

In materia, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1143/20 ha affermato: *“Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio”*.

Pertanto l'eccezione è fondata e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarato inammissibile.



4.3. Ad ogni modo, l'opposizione appare infondata anche nel merito per quanto segue.

4.3.1. Col primo motivo di opposizione, [REDACTED] si duole che la somma ingiunta *“non deve essere pagata in nessun modo ed in alcuna misura stante il diritto della sig.ra [REDACTED] riconosciuto a livello costituzionale oltre che dalla normativa statale, ad essere curata ed assistita presso la RSA ospitante con retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale in quanto affetta da patologia irreversibile”* o al più a carico del Comune.

Questo perché essendo la sig.ra [REDACTED] affetta dal morbo di Alzheimer *“appartiene senza dubbio alla categoria dei soggetti handicappati/disabili gravi e anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, e come tale sottoposta alla tutela prevista dalla normativa di settore secondo cui le prestazioni di degenza in residenze sanitarie assistenziali per i soggetti sopra definiti rientrano tra i cosiddetti LEA (livelli essenziali di assistenza) come da combinato disposto degli art. 54 l. 289/2002, art. 1 e 3 septies d.lgs. 502/1992, DPCM 29/11/2001 allegato 1, lettera H trattandosi di “prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria caratterizzate dalla particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”.*”

In tale senso deporrebbe anche la sentenza n. 4558/12 della corte di Cassazione.

Va innanzitutto detto che tale sentenza è stata emessa con riferimento a quadro normativo anteriore a quello applicabile al caso che ci occupa e dunque che non appare pertinente.



Ciò posto si osserva che l'allegato 1 al d.p.c.m. 29.11.01 per la *“Attività sanitaria e Sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani”* prevede *“Prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]”* e la colonna a fianco indica quale percentuale a carico dell'utente o del comune il 50%.

Pertanto non v'è dubbio che il costo della permanenza dell'opponente presso la struttura della fondazione fosse coperto solo al 50% dal SSN.

Quanto al rilievo secondo il quale *“A tutto voler concedere, anche in denegata ipotesi che si voglia ritenere che il Comune debba contribuire, solo esso sarebbe direttamente obbligato a integrare la quota fino a coprire il costo della retta di permanenza mensile, ma anche in questo caso nulla deve essere corrisposto dalla sig.ra [redacted] e/o dal figlio [redacted] e per tale motivo il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato”*, si osserva che è il d.p.c.m. 29.11.01 a prevedere che il 50% sia a carico dell'utente o del Comune. Tuttavia parte opponente non ha minimamente dimostrato di avere diritto alla copertura da parte del Comune del 50% della “retta” non a carico del SSN, cosa che assorbe anche la questione se la Fondazione abbia diritto di agire contro l'utente ed il suo garante per la quota di “retta” non saldata dal SSN.

Inoltre parte opponente contesta l'ammontare della richiesta della [redacted], affermando che *“... oltre che infondata nell'an, la pretesa della [redacted] è contestata anche nel quantum essendo del tutto erronea e iniqua*



essendo la retta mensile determinata in violazione alle normative di settore a carattere pubblicistico e dunque imperativo ed anche per tale motivo il decreto ingiuntivo andrà revocato”.

Si tratta di contestazione del tutto generica che va considerata tamquam non esset (Cass. 7775/14).

Ad ogni modo, lo svolgimento delle prestazioni è pacifico, mentre in relazione all'ammontare richiesto si osserva che la delibera della giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 2110/09 prevede che per ogni giornata di accoglienza presso Casa Residenza per Anziani sia dovuta dall'utente o dal comune la somma di 49,50 euro, che è quanto richiede la ██████████ con le fatture azionate in via monitoria.

Pertanto la contestazione è comunque infondata nel merito.

4.3.2. Altresì, parte opponente si duole che l'impegno assunto da ██████████ al momento dell'ingresso della madre nella struttura di corrispondere 1490 euro di retta mensile sia nullo poiché viola norme imperative. Segnatamente, poiché nulla è dovuto dall'utente, l'obbligazione per il pagamento della retta assunta da altri sarebbe nulla per difetto di causa.

Si tratta di motivo d'opposizione infondato, poiché come visto parte della “retta” era a carico dell'utente e dunque l'obiezione della mancanza di causa viene a cadere.

4.3.3. Infine parte opponente si duole che l'“*impegno al pagamento della retta, sottoscritto dal sig. ██████████ in solido con la sig.ra ██████████ è altresì annullabile per errore e/o vizio del consenso e/o violenza morale in quanto l'odierno Opponente ...*



ha maturato la propria determinazione all'impegno muovendo dal falso presupposto, ingenerato ad hoc da parte della struttura ospitante ... che il pagamento di quell'importo fosse obbligatorio e condizione necessaria per il ricovero e l'accettazione della madre".

Dunque l'opponente afferma che il proprio consenso fu viziato in quanto la struttura avrebbe ingenerato in lui il convincimento che l'assunzione dell'impegno a pagare la retta fosse obbligatorio per ottenere il ricovero della madre.

Ritiene lo scrivente che la questione, per come prospettata, ricada nell'ambito del dolo di cui all'art. 1439 c.c., tuttavia deve subito osservarsi che parte opponente non ha fornito la benché minima prova di quei comportamenti – la cui sussistenza è stata contestata dalla ██████████ – che avrebbero determinato la sua caduta in errore.

Pertanto anche questo motivo di opposizione va rigettato.

4.3.4. Quanto precede determina ovviamente il rigetto della domanda riconvenzionale svolta da parte opponente.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate applicando lo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro nei valori medi salvo quanto alla fase istruttoria ove viene applicata una riduzione del 50% in ragione dell'essere consistita nella sola redazione di memorie. Fase istruttoria non liquidata alla ██████████ per non averla svolta. Nulla va



[REDACTED] non ha svolto attività difensiva.

Lo scrivente non ritiene opportuna la sollecitata condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. comma terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibile la proposta opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 529/16 del tribunale di Forlì).

Condanna parte opponente a rimborsare:

- a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.035,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- alla AUSL della Romagna le spese di lite, che si liquidano in € 4.035,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- alla [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.

Forlì, 18 marzo 2021

Il Giudice Onorario



Sentenza n. 331/2021 pubbl. il 18/03/2021

RG n. 2353/2016

Repert. n. 676/2021 del 19/03/2021

dott. Enzo Chiarini

